



## COMUNE DI PISA

<b>TIPO ATTO <i>DETERMINA CON IMPEGNO con FD</i></b>	
<b>N. atto DD-09 / 855</b>	<b>del 03/08/2018</b>
<b>Codice identificativo 1639843</b>	

<b>PROPONENTE <i>Servizi educativi</i></b>
--

<b>OGGETTO</b>	<b>CONVENZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI SUGLI SCUOLABUS COMUNALI E SORVEGLIANZA ALL'ATTRAVERSAMENTO ENTRATA/USCITA DELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE. CIG 758049023E</b>
----------------	--

Istruttoria Procedimento	DE COSMO LUCIA
Posizione Organizzativa responsabile	
Dirigente della Direzione	<b>TANINI LAURA</b>

**Oggetto: Convenzione relativa alle attività di accompagnamento degli alunni sugli scuolabus comunali e sorveglianza all'attraversamento entrata/uscita delle scuole anno scolastico 2018/2019. Indizione procedura di selezione. CIG 758049023E**

## **IL DIRIGENTE**

### **Visti e considerati i seguenti atti:**

- la Deliberazione del C. C. n. 58 del 21/12/2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2018 – 2020 e relativi allegati;
- la Deliberazione della G. C. n. 253 del 28/12/2017 con cui è stato approvato il P.E.G. 2018 – 2020 Parte finanziaria;
- il Provvedimento del Sindaco n. 52 del 27/06/2018 avente ad oggetto la conferma provvisoria dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;

### **Premesso che:**

- il Comune di Pisa nell'ambito delle proprie competenze organizza il servizio di trasporto alunni con scuolabus comunali, secondo quanto previsto nel vigente Regolamento per il trasporto scolastico;
- risulta necessario provvedere ad assicurare di conseguenza anche il servizio di accompagnamento e sorveglianza dei minori a bordo degli scuolabus;

### **Preso atto:**

- della normativa in materia di trasporto scolastico ed in particolare del Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e della Circolare del Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997 n. 23 avente ad oggetto: “D.M. 31 gennaio 1997. Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”;
- della sentenza della Corte di Cassazione n.23464 del 19 Novembre 2010 che, con espresso riferimento all'attività di accompagnamento sullo scuolabus comunale in favore di alunni della scuola primaria, dispone che la presenza di un accompagnatore oltre all'autista, pur in assenza di uno specifico obbligo di legge, discende direttamente dal principio che grava sull'Amministrazione l'adozione di cautele necessarie a tutelare la sicurezza durante il servizio di trasporto scolastico, in mancanza delle quali gli eventuali infortuni che gli alunni dovessero subire durante il trasporto scolastico potrebbero comportare la diretta responsabilità dell'Ente;

**Preso atto altresì che** il Comune di Pisa intende assicurare anche l'attività di sorveglianza all'attraversamento in ingresso e uscita dalle scuole, ad integrazione e completamento dell'attività di accompagnamento sugli scuolabus di cui sopra;

**Tenuto conto che** il Comune di Pisa si è già avvalso per lo svolgimento di tali attività del convenzionamento con organizzazioni del volontariato, in considerazione del fatto che le attività di cui trattasi sono di interesse generale e che rientra tra le finalità dell'Amministrazione comunale promuovere e valorizzare l'apporto del volontariato come stabilito dall'art. 118 Cost.;

### **Visti e richiamati:**

- l'art. 2 del D.lgs. n.117 del 03/07/2017 (codice del Terzo Settore che abroga la legge quadro sul volontariato n. 266/91), con la quale viene riconosciuto il valore sociale e la funzione degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- l'art. 17 del D.lgs. n.117 del 03/07/2017 che definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione”
- l'art. 55 del D.lgs. n.117 del 03/07/2017 che stabilisce che le modalità di coinvolgimento delle Associazioni di volontariato deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

- il comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (attualmente non ancora istituito e pertanto rimane in vigore l'obbligo di iscrizione per il medesimo periodo all'Albo regionale e provinciale di cui alla legge 266/91), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- la Legge Regionale 26 aprile 1993, n. 28 con la quale vengono regolamentati i rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici;
- l'articolo 50 dello Statuto del Comune di Pisa nel quale si dispone che il Comune favorisce le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato che perseguono finalità sociali, culturali e sportive, riconosciute di pubblico interesse, senza scopo di lucro;
- l'articolo 17 del Regolamento per la disciplina dei contratti che dispone che il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato;

**Vista** la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento, dalle quale risulta tra l'altro che:

- il ricorso alla convenzione con le associazioni di volontariato risulta essere più conveniente da un punto di vista economico rispetto al libero mercato;
- l'importo massimo del rimborso spese a favore dell'Associazione che svolgerà le attività di cui infra per l'anno scolastico 2018/2019 è pari € 49.400,00, importo ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento;
- il rimborso in questione è fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72;
- risulta comunque necessario corrispondere a favore dell'ANAC l'importo di € 30,00 a titolo di contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 2 punto 2 della delibera AVCP 163 del 22 dicembre 2015 e ss.mm.ii;

**Attestato** che la spesa a cui si riferisce il presente atto sorge nell'anno 2018 ed è esigibile:

- nell'anno 2018 per € 16.466,67
- nell'anno 2019 per € 32.933,33

**Acquisito**, in ottemperanza all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. recante misure sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) **758049023E**;

**Dato atto infine che:**

- il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Silvia De Cosmo, la quale ha preventivamente dichiarato che non sussistono cause di conflitto d'interesse e di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;
- in capo alla sottoscritta non sussistono elementi ostativi all'adozione del presente atto, anche con riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, convenzioni o contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati

## DETERMINA

- 1) di procedere, con le motivazioni sopra espresse, all'espletamento di una selezione finalizzata al convenzionamento per attività di accompagnamento degli alunni sugli scuolabus comunali e vigilanza sull'attraversamento entrata/uscita delle scuole per l'anno scolastico 2018/2019, riservata

- alle Associazioni di volontariato, regolarmente iscritte da almeno sei mesi all'Albo regionale – sezione provinciale (in vacanza operatività del registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017), e nelle cui finalità statutarie rientrano le attività in oggetto;
- 2) di approvare l'avviso pubblico (ALLEGATO A) e i relativi allegati (disciplinare allegato 1, schema di domanda Allegato 2, ulteriore documento per raggruppamenti temporanei Allegato 2A, schema di convenzione Allegato 3), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  - 3) di quantificare il rimborso spese riconosciuto a favore della selezionanda Associazione di volontariato fino ad un massimo di € 49.400,00 fuori campo IVA, da liquidarsi previa presentazione di nota contabile comprovante il dettaglio delle spese sostenute per la gestione delle attività oggetto della convenzione;
  - 4) di impegnare la somma di € 30,00 quale contributo a favore dell'ANAC dovuta ai sensi dell'art. 2 punto 2 della delibera AVCP n. 163 del 22 dicembre 2015 e ss.mm.ii alla Miss. 04, Prog. 06, Tit. 1 del cap. 104750 con quietanza dell'Economo Comunale;
  - 5) di prenotare la spesa complessiva di € 49.400,00 alla Miss. 04, Prog. 06, Tit. 1 del cap. 104750 come di seguito indicato:
    - - nell'anno 2018 per € 16.466,67
    - - nell'anno 2019 per € 32.933,33
  - 6) di dare atto che:
    - ai sensi dell'art. 192 del Dlgs 267/2000 il fine che con il contratto si intende perseguire è quello indicato in premessa;
    - la stipulazione della convenzione avverrà mediante scrittura privata;
  - 7) l'associazione individuata per la stipula della convenzione ha l'obbligo di osservare, pena la risoluzione/decadenza del rapporto convenzionale, le disposizioni di cui al Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs.30 marzo 2011 n.165, approvato con D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, i quali secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune medesimo.
  - 8) di trasmettere copia della presente determinazione, per quanto di competenza, alla Direzione Supporto giuridico – Gare – Contratti, per la pubblicazione nella sezione “Altri bandi” e alla Direzione Finanze – Provveditorato – aziende;
  - 9) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito in attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

**La Dirigente**  
**Dr.ssa Laura Tanini**